

STATUTO di  
LA CASA DELLE DONNE di PADOVA  
Associazione di promozione sociale

## **ART. 1**

### **Denominazione e sede**

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato LA CASA DELLE DONNE di PADOVA, associazione di promozione sociale che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, citata di seguito come "associazione".

L'Associazione è democratica, è basata sull'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità, si ispira a principi di nonviolenza, tutela dei diritti inviolabili della persona e agisce per fini di promozione sociale, civile, culturale e scientifica.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in via Carlo Bettella N°2/ter, nel comune di Padova, CAP 35133.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La durata dell'associazione è illimitata.

## **ART. 2**

### **Statuto**

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto e agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

## **ART. 3**

### **Efficacia dello statuto**

Lo statuto vincola alla sua osservanza le/gli associate/i all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

## **ART. 4**

### **Interpretazione dello statuto**

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

## **ART. 5**

### **Finalità e Attività**

#### **L'associazione esercita**

Il progetto sociale e culturale "LA CASA DELLE DONNE di PADOVA" è concepito come espressione della presenza attiva delle donne nella città e della loro volontà partecipativa, così come del riconoscimento da parte dell'Amministrazione comunale dell'esigenza delle donne di disporre di un luogo fisico dove promuovere una trasmissione costante di esperienze e conoscenze che favoriscano l'inserimento di ognuna e di tutte nel contesto sociale. Si intende la Casa delle Donne come luogo indispensabile per fare rete, condividere esperienze e sviluppare progettualità comuni.

L'associazione persegue:

- Il riconoscimento e l'attuazione in ogni ambito del vivere comune e della produzione, sia materiale che intellettuale, della parità di genere e del diritto delle donne a una piena realizzazione personale e professionale;
- La valorizzazione dell'impegno delle donne per la convivenza pacifica, i processi di pace, la lotta alla povertà, il diritto all'accesso alle risorse naturali e alla cultura per tutti, la tutela dell'ambiente;
- Il contrasto al sessismo e al razzismo e a qualunque forma di discriminazione;

Le attività che si propone di svolgere in favore delle/dei proprie/i associate/i, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle/dei proprie/i associate/i, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017), sono:

**i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; (ai sensi dell'art.5 comma 1 lettera i del D.Lgs. 117/2017);

**d)** promozione di attività culturali d'interesse sociale con finalità educativa;

**w)** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed esercita in via esclusiva o principale una o più attività d'interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si possono concretizzare in:

- attuazione di iniziative e servizi atti a promuovere e sostenere le pari opportunità in ogni ambito con azioni volte al riconoscimento dei diritti delle donne e alla promozione del loro benessere e della loro salute psico-fisica;
- attuazione di iniziative e servizi volti all'accoglienza di persone LGBTQ+ e in generale di tutte/i coloro che necessitano di ascolto, sostegno e indirizzamento ai servizi territoriali preposti;

- realizzazione di iniziative culturali, di convivialità e di creatività, che valorizzino i talenti delle donne in tutti i campi della cultura, delle arti e dei saperi, attraverso incontri, corsi, convegni, tavoli di lavoro, seminari, spettacoli, feste, concerti, mostre e altre iniziative artistiche, culturali e ricreative;
- collaborazione con gli enti pubblici preposti all'accoglienza e sostegno di donne e di ogni altra persona socialmente fragile, di ogni età, cultura e provenienza geografica, vittime di violenza fisica e psicologica, sfruttamento e discriminazione;
- ideazione e esecuzione di progetti volti al contrasto del sessismo, del razzismo, della discriminazione e della violenza di genere;
- ideazione e attuazione di progetti e iniziative volte alla prevenzione dei fenomeni sociali della solitudine, dell'emarginazione, del bullismo, della violenza e delle dipendenze, con particolare attenzione all'adolescenza e alla terza età;
- ideazione e attuazione di progetti volti al sostegno della maternità e in generale alla genitorialità;
- promozione di attività indirizzate allo sviluppo sostenibile e all'uso consapevole delle risorse, alla difesa dell'ambiente, alla produzione e consumo responsabile del cibo.
- costituzione di una biblioteca/mediateca su temi riguardanti le donne e il genere;
- pubblicazione di notiziari, cartacei e/o digitali, su temi inerenti le attività dell'Associazione;
- partecipazione a reti nazionali e internazionali rispondenti ai fini dell'Associazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.lgs. 117/2017.

## **ART. 6**

### **Ammissione**

Sono associate/i dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero delle/degli associate/i è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessata/o secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessata/o ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessata/o entro 30 giorni, motivandola.

L'aspirante associata/o può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sulla istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associata/o è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.  
Non è ammessa la categoria di associate/i temporanee/i.  
La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

#### **ART. 7** **Diritti e doveri delle/degli associate/i**

Le/gli associate/i hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 18;
- votare in Assemblea se iscritte/i da almeno due mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa.
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

E hanno il dovere di

- rispettare il presente statuto e il regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### **ART. 8** **Volontario e attività di volontariato**

L'associata/o volontaria/o svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associata/o volontaria/o è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associata/o volontaria/o non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Alle/agli associate/i volontarie/i possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

#### **ART. 9** **Perdita della qualifica di associato**

La qualità di associata/o si perde per morte, recesso o esclusione o decadenza per mancato pagamento della quota associativa annuale, trascorsi 60 giorni dalla scadenza comunicata dal Consiglio Direttivo.

L'associata/o può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e ha effetto a partire dalla data della comunicazione.

L'associata/o che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere esclusa/o dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessata/o. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associata/o.

L'associata/o può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

## **ART. 10** **Gli organi sociali**

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea delle/degli associate/i
- Consiglio Direttivo
- La/Il Presidente
- Collegio delle/dei garanti
- Organo di controllo (nominato solo nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017)

## **ART. 11**

### **L'assemblea**

L'assemblea è composta dalle/dagli associate/i dell'associazione, iscritte/i nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascuna/n associata/o ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altra/o associata/o, conferendo delega cartacea firmata, utilizzando il modulo allegato alla convocazione dell'assemblea. E' possibile spedire il modulo delega anche via mail dall'account della persona delegante. Ciascuna/n associata/o può rappresentare sino ad un massimo di due associate/i.

L'assemblea è presieduta dalla/dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dalla/dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dalle/dai convenute/i all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dalla/dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire per corrispondenza, a mezzo e-mail, fax o qualunque altro mezzo telematico, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o

mediante avviso affisso nella sede dell'associazione e/o mediante pubblicazione sui social afferenti all'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo delle/degli associati/e o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in caso di necessità potrà svolgersi in modalità telematica. E' ammessa l'espressione del voto in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associata/o che partecipa e vota. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dalla/dal Presidente e dalla/dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

## **ART.12**

### **I compiti dell'Assemblea**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità delle/dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione delle/degli associate/i
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

## **ART. 13**

### **L'Assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno delle/gli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero delle/gli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti delle/dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, le/gli amministratrici/tori non hanno diritto di voto.

## **ART. 14**

### **L'Assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 2/3 delle/degli associate/i e il voto favorevole della maggioranza delle/dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 delle/degli associate/i. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea straordinaria è considerata validamente costituita qualunque sia il numero delle/degli associate/i intervenute/i e delibera con il voto favorevole della maggioranza delle/dei presenti.

## **ART. 15**

### **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 persone elette dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Perché il consiglio direttivo possa deliberare, devono essere presenti almeno 5 persone.

Dura in carica per n.2 anni e le/i sue/suoi componenti possono essere rielette/i per un successivo mandato consecutivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza delle/dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto d'interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione, coordina e regola lo svolgimento delle attività,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- elegge la/il Presidente al suo interno
- predisponde il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predisponde tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione delle/degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito alle/ai consigliere/i è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno le cariche di Presidente, Vice-Presidente, Tesoriera/e e Segretaria/o.

## **ART. 16**

### **La/Il Presidente**

La/Il presidente è eletta/o dal Consiglio Direttivo a maggioranza delle/i presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

La/Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, la/il presidente convoca l'assemblea per l'elezione della/del nuova/o presidente e del Consiglio Direttivo.

La/Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

La/Il VicePresidente sostituisce la/il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questa sia impossibilitata nell'esercizio delle sue funzioni.

## **ART. 17**

### **Il Collegio delle/dei garanti**

Il collegio delle/dei garanti è composto da 3 componenti eletti ogni 2 anni dall'assemblea tra le/gli iscritti e non esercitano altri incarichi istituzionali all'interno dell'associazione.

Il collegio delle/dei garanti vigila sull'osservanza dello statuto e del regolamento nonché sulle deliberazioni dell'assemblea. Riceve per conoscenza la convocazione e i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo

## **ART. 18**

### **Organo di Controllo**

L'organo di Controllo è nominato solo nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs.117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La/Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## **Art. 19**

### **Libri sociali**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro delle/degli associate/i tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro delle/dei volontarie/i, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutte/i le/gli associate/i, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

## **ART. 20**

### **Risorse economiche**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

## **ART. 21**

### **I beni**

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli/dalle associati/e.

#### **ART. 22**

#### **Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

#### **ART. 23**

#### **Bilancio**

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

#### **ART. 24**

#### **Convenzioni**

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dalla/dal Presidente dell'associazione, quale sua/o legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura della/del Presidente, presso la sede dell'associazione.

#### **ART. 25**

#### **Personale retribuito)**

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

## **ART. 26**

### **Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari**

Gli/le associati/e volontari/e che prestano attività di volontariato sono assicurati/e per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso le/i terze/i ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

## **ART. 27**

### **Responsabilità dell'associazione**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, le/i terze/i possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

## **ART. 28**

### **Assicurazione dell'associazione**

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

## **ART. 29**

### **Devoluzione del patrimonio**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

## **ART. 30**

### **Disposizioni finali**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

## **ART. 31**

### **Norma transitoria**

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n.

148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/17.

3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.